



ORDINANZA N. 35

Celle Ligure, 07/05/2020

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;

Visto l'articolo 32 della Costituzione Repubblicana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza Ministero della Salute del 21/02/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22/02/2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2020 ad oggetto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la nota esplicativa dell'Ordinanza regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;

Visti i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato D.L. n. 6/2020;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;

Richiamate altresì le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020, 2/2020, 03/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 e, in particolare, le ordinanze n. 13/2020 e 16/2020 del 03/04/2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

Vista l'Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza n. 9 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Liguria, che dispone ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020 e quindi sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020;

Considerato che:

- i D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo u.s. si ponevano come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo indispensabile;
- l'Ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Regione Liguria, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone, stabiliva ulteriori misure interdittive da sabato 21/03/2020 a venerdì 03/04/2020, dando mandato ai Sindaci di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09/03/2020;
- la richiamata Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 vietava l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non consente di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; prevedeva che restasse consentita l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona; disponeva la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie (omissis); nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, vietava ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- il D.P.C.M. del 10/04/2020 stabiliva la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni inerenti le misure urgenti per il contenimento del contagio fino al 03/05/2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che introduce misure di parziale attenuazione delle restrizioni contenute nei provvedimenti precedenti, introducendo la cd. Fase 2 della situazione emergenziale, pur con tutte le dovute cautele ed attenzioni finalizzate a prevenire il rischio-contagio;

Richiamata la Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo Unico in materia di commercio", e successive modificazioni ed integrazioni

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 07/05/2015 ed aggiornato, in ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2016;

Valutato che:

- il territorio del Comune è interessato da diversi luoghi in cui possono presentare assembramenti, specie in occasione di condizioni meteorologiche favorevoli;
- seppur impegnate al massimo delle risorse disponibili, le forze di polizia potrebbero avere significative difficoltà a contenere la mobilità delle persone, tenuto conto dell'estensione del territorio, caratterizzato da zone decentrate;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa;

Vista e richiamata in tal senso l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 26/04/2020 e la Circolare Esplicativa del 28/04/2020 dell'Assessorato Sviluppo economico, industria, commercio artigianato ricerca e innovazione tecnologica, energia, porti e logistica;

Vista e richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 33 del 28/04/2020, contenente le misure di prevenzione anticontagio disposte per il periodo dal 28/04/2020 al 03/05/2020;

Vista e richiamata altresì l'Ordinanza Regionale n.25/2020 del 3 maggio 2020 ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al D:P.C.M. 26 aprile 2020".

Vista e richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 34 del 04/05/2020, contenente ulteriori misure di prevenzione anticontagio disposte per il periodo dal 04/05/2020 al 17/05/2020;

Considerato che il ricordato DPCM in data 26/04/2020, se pur con qualche lieve modifica, ribadisce come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al

soddisfacimento di primarie esigenze di vita, lavorative ecc. e comunque, da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020, art. 1 lettera dd), secondo il quale : "gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni";

Visto l'art. 1 comma z) del più volte citato D.P.C.M. del 26/04/2020 che stabilisce i mercati sono chiusi , indipendentemente dall'attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Viste le linee guida per le misurazioni di prevenzione e contenimento predisposte dalla FIVA Confcommercio relativamente ai mercati pervenute in data 11/04/2020, cui è stato assegnato il protocollo comunale n, 4567;

Ritenuto opportuno riaprire il mercato settimanale limitatamente alle previsioni di cui al DPCM del 26/04/2020 ed all'ordinanza 22/2020 della Regione Liguria;

### ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- A) è sospesa l'attività di commercio su aree pubbliche eccezion fatta per la riapertura del mercato settimanale a partire DA VENERDI' 08/05/2020 con le limitazioni di cui alle previsioni di cui al DPCM del 26/04/2020 ed all'ordinanza 22/2020 della Regione Liguria, tenuto conto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento indicate nei vari D.P.C.M. e riassunte nelle linee guida predisposte dalla FIVA confcommercio da intendersi integralmente richiamate;
- B) di limitare l'area utilizzata per il mercato settimanale alla parte di levante del Centro Storico, in particolare Piazza Sisto IV e Via Montegrappa;
- C) di non dare la possibilità, allo stato attuale, di far posizionare ulteriori spuntasti alimentari, in assenza dei titolari;
- D) agli operatori commerciali di utilizzare protezioni individuali (mascherine e guanti usa e getta), di delimitare con scotch o altro mezzo il posizionamento dell'utenza in modo da garantire la distanza interpersonale, di 1 metro, oltre ad assicurarsi che la distanza fra venditore e cliente non sia inferiore a 1,5 metri ;
- E) i clienti dovranno indossare guanti e mascherina; ove fossero sprovvisti di guanti sarà cura dei titolari o dei gestori mettere a disposizione gel disinfettanti per le mani, che dovranno essere utilizzati dai clienti in entrata;
- F) per l'assolvimento delle primarie esigenze di vita – lavoro, spesa, cure mediche, acquisto di farmaci ecc.- si raccomanda di seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di

destinazione e per il tempo strettamente necessario e, ove possibile, sono da preferire le consegne a domicilio;

- G) in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento;

### INFORMA

1 - che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini di legge;

2 - che rimangono confermati i contenuti della precedente ordinanza sindacale n. 34 del 04/05/2020;

### DEMANDA

al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie

### DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la notifica a mezzo pec di copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti / istituzioni:
  - Prefettura di Savona;
  - Questura di Savona;
  - Regione Liguria;
  - Comando Stazione Carabinieri di Celle Ligure;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  - Comando Polizia Locale di Celle Ligure;
  - Croce Rosa Celle Ligure.
  - Centrale operativa 118
  - Comando Prov.le Guardia di Finanza Savona

### AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale;
- ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971 n. 1199.

IL SINDACO  
Caterina MORDEGLIA

